



COMUNE DI CARINARO PROVINCIA DI CASERTA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2020 - 46 Data 05-05-2020	OGGETTO: CONVENZIONE ART. 14 DEL CCNL 2004 CON IL COMUNE DI GRAZZANISE.
---	--

L'anno **duemilaventi**, il giorno **cinque** del mese di **Maggio**, alle ore **17:48** si è riunita la Giunta comunale convocata in videoconferenza secondo quanto disposto con decreto sindacale n. 7 del 31.03.2020. Presiede l'adunanza il Sindaco **dott. Nicola Affinito** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

Nominativo	Pres.	Ass.			
AFFINITO NICOLA (in Sala Giunta)	X				
MORETTI MARIO (in Sala Giunta)	X				
BRACCIANO ALFONSO		X			
MARINO SERENA (in Sala Giunta)	X				
BARBATO RACHELE (in Sala Giunta)	X				
PRESENTI N. 4					
ASSENTI N. 1					

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna Olivadese (collegata da remoto alla videoconferenza)

L'identità personale dei componenti collegati in videoconferenza mediante programma Skype è stata accertata da parte del Segretario comunale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate da decreto sindacale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

OGGETTO: Convenzione art. 14 del CCNL 2004 con il Comune di Grazzanise.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

· · con nota qui assunta a prot. 4078 del 23.04.2020, l'amministrazione commissariale di Grazzanise ha richiesto l'utilizzo ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, del Funzionario dell'area Tecnica del Comune di Carinaro, ing. Davide Ferriello, per lo svolgimento di compiti istituzionali. La richiesta è finalizzata ad ottenere l'utilizzo del suddetto dipendente per 12 ore settimanali, con decorrenza 15/05/2020 al 30/10/2020;

· attualmente il funzionario, che nel contempo ha manifestato la sua disponibilità, ha in essere con il Comune di Carinaro, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a 30

ore settimanali;

- la norma contrattuale consente, infatti, l'utilizzazione a tempo parziale di un dipendente presso un altro ente del comparto, per un tempo determinato, attraverso una sorta di cessione di una "parte del tempo di lavoro d'obbligo", mantenendo la titolarità della gestione del rapporto di lavoro;

Considerato che

- la norma contrattuale regolante l'istituto del distacco a tempo parziale, comunemente denominato "scavalco", prevede la cessione di una parte del tempo di lavoro d'obbligo, di tal che la sommatoria della durata della prestazione lavorativa presso di due enti non deve superare il debito contrattuale individuale che, nel caso di specie, è di 30 ore settimanali;
- questo Comune, in altre parole, non può cedere a favore del Comune di Grazzanise un credito orario che non può esigere dal prestatore senza eccedere il correlativo debito di quest'ultimo;
- l'adesione alla richiesta del Comune di Grazzanise presuppone, quindi, il previo ampliamento della durata del rapporto di lavoro con l'ing. Ferriello da 30 a 36 ore settimanali, ferma l'assunzione del relativo onere da parte del predetto Comune;

Tenuto conto che

- in regime di pubblico impiego privatizzato, la gestione del rapporto di lavoro cade nella piena disponibilità delle parti, trovando esclusivamente limite, nel caso di specie, nelle disposizioni di legge limitative della spesa di personale;
- laddove l'ampliamento dell'orario di lavoro settimanale da 30 a 36 ore non dà luogo a maggiori oneri per questo Comune, sia attuali che futuri, se disposta per un tempo determinato e con clausola risolutiva;

Tutto ciò premesso,

ritenuto di aderire alla richiesta del Comune di Grazzanise per nove ore ampliando l'orario lavorativo dell'ing. Davide Ferriello dalle 30 alle 36 ore settimanali per la durata della convenzione fissata per un periodo dal 15.05.2020 al 30.10.2020;

Visto altresì l'art.1, comma 124, della L.145/2018 che, in materia di cd."Scavalco condiviso", dispone quanto segue:

Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'[articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004](#).

Visto il parere dell'ARAN in materia che si allega;

Al fine di ottemperare alle disposizioni volte al contenimento del Coronavirus, la modalità di partecipazione alla presente seduta è quella della videoconferenza, su piattaforma Skype secondo le modalità stabilite con decreto sindacale n. 7 del 31.3.2020;

corredata dai parere di regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di aderire alla richiesta del Comune di Grazzanise, intesa all'utilizzo ai sensi dell'art. 14 del C.c.n.l. del 22 gennaio 2004, del Funzionario dell'area Tecnica del Comune di Carinaro, ing. Davide Ferriello, per lo svolgimento di compiti istituzionali per nove ore il mercoledì, ampliando da 30 a 36 ore settimanali del suddetto dipendente fino allo scadere dell'atto convenzionale, secondo l'allegato schema che forma parte integrante del presente atto;

2. di dare atto che il presente provvedimento non dà luogo ad ulteriori oneri, attuali o futuri, a carico di questo Comune;

3. di rendere la presente immediatamente eseguibile.

<i>PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267</i>	
OGGETTO: Convenzione art. 14 del CCNL 2004 con il Comune di Grazzanise.	
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:	
X	Parere favorevole
	Parere sfavorevole
	Parere non dovuto
Carinaro, li 05.05.2020	
	Il Responsabile del Servizio
	Dott. Giacomo Levita
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:	
X	Parere favorevole
	Parere sfavorevole
	Parere non dovuto
Carinaro, li 05.05.2020	
	Il Responsabile del Servizio
	Dr. Salvatore Fattore

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARINARO (CE) ED IL COMUNE DI GRAZZANISE (CE)
PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL
22.01.2004

PREMESSO

che l'art. 14, primo comma, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 prevede che: *«Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.»*;

che il Comune di Grazzanise ha richiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra con nota prot. 4078 del 23 aprile 2020, di poter utilizzare per una parte del tempo lavorativo contrattualmente previsto, l'ing. Davide Ferriello, in atto dipendente del Comune di Carinaro con rapporto di lavoro a tempo parziale, per 30 ore settimanali, inquadrato in categoria D, posizione economica D1, con profilo professionale Funzionario Area Tecnica - Titolare di posizione organizzativa nell'ambito del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni, al quale poter assegnare le medesime competenze;

che il Comune di Carinaro ha prestato assenso all'utilizzo richiesto;

che il dipendente interessato ha prestato assenso all'utilizzo di che trattasi;

che la soluzione prospettata risulta compatibile con le esigenze del Comune di Carinaro, in quanto il servizio presso il Comune di Grazzanise avverrà nel rispetto della normativa vigente anche in materia di orario di lavoro;

che la sottoscrizione della presente convenzione viene effettuata nel rispetto del principio generale di riduzione ed ottimizzazione della spesa del personale a carico della finanza pubblica;

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Oggetto e finalità.

La presente convenzione disciplina l'utilizzo temporaneo dell'ing. Davide Ferriello, dipendente a tempo indeterminato presso il Comune di Carinaro (CE) inquadrato nel profilo professionale di Funzionario Area Tecnica in categoria D, posizione economica D1, da parte del Comune di Grazzanise, ai sensi dell'art. 14 del CCNL Comparto Regioni Enti Locali, sottoscritto il 22.01.2004. Tale utilizzo è finalizzato allo svolgimento da parte del Comune di Grazzanise delle proprie attività istituzionali secondo le modalità organizzative in essere. Il dipendente farà capo e riferimento, per le funzioni svolte e le responsabilità acquisite, singolarmente a ciascuna delle due Amministrazioni.

Art. 3 Tempo di lavoro in assegnazione.

Per tutta la durata della convenzione l'ing. Davide Ferriello presterà servizio presso il Comune di Carinaro (CE) per 27 ore settimanali (pari a 27/36 dell'orario di lavoro), mentre per le restanti 9 ore settimanali (pari a 9/36 dell'orario di lavoro) il mercoledì presterà servizio presso il Comune di Grazzanise. Le Amministrazioni di Carinaro e Grazzanise, in relazione ai rispettivi regolamenti ed assetti organizzativi, determineranno in maniera autonoma le funzioni da attribuirsi al dipendente. Sarà compito delle due Amministrazioni determinare le concrete modalità di svolgimento delle funzioni (giornate di presenza del dipendente nei rispettivi Comuni, orario di lavoro ed ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale ritenuta necessaria per il buon esito della convenzione). Il dipendente dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso gli uffici dei singoli Comuni in conformità alle modalità che verranno all'uopo condivise; in caso di concomitanza di impegni si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli enti interessati, anche al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività finanziarie, contabili e tributarie dei singoli Comuni.

Art. 4 Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data del 15 maggio 2020 e fino al 30 ottobre 2020 e cesserà automaticamente alla scadenza del termine fissato, senza l'obbligo di preavviso, salvo non ne sia disposta la proroga. Entrambi gli Enti possono recedere in via anticipata dalla presente convenzione, con un preavviso di 15 giorni, mediante comunicazione scritta.

Art. 5 Gestione giuridica e rilevazione delle presenze

Per l'intera durata dell'utilizzo a tempo parziale presso il Comune di Grazzanise: - la gestione giuridica del dipendente resta assegnata al Comune di Carinaro che risulta l'unico datore di lavoro del dipendente;

- la gestione complessiva delle presenze del dipendente interessato continuerà a far capo al Comune di Carinaro. Le ferie ed i permessi saranno autorizzati dal Comune di Carinaro che acquisirà preventivamente la richiesta relativa a ferie e permessi, maturati ed autorizzati dal Comune di Carinaro, relativamente al giorno di servizio prestato presso quest'ultimo. Le parti si impegnano a garantire tempestivamente le informazioni di reciproco interesse relative alla gestione del rapporto che si intende istituire con la presente convenzione.

Art. 6 Oneri della convenzione

I rapporti finanziari tra gli enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri con riferimento alle diverse mansioni e responsabilità attribuite da ciascuna amministrazione. Gli oneri verranno ripartiti in ragione di 27/36mi per il Comune di Carinaro e di 9/36mi per il Comune di Grazzanise e, fatta eccezione per le spese derivanti da indennità di risultato che verranno imputate interamente ai singoli Comuni che ne hanno disposto l'attribuzione, stante la correlazione di detti emolumenti a responsabilità ed obiettivi gestionali specifici. Per tutta la durata della convenzione la titolarità degli atti inerenti la gestione economica del rapporto di lavoro restano in capo al Comune di Carinaro. Il Comune di Grazzanise si impegna a rimborsare al Comune di Carinaro il trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto dal CCNL in godimento all'ing. Davide Ferriello oltre agli oneri riflessi ed IRAP relativi al periodo di validità della presente convenzione ed in proporzione all'effettiva assegnazione del dipendente. La rendicontazione delle somme dovute sarà comunicata con cadenza trimestrale dal Comune di Carinaro ed il Comune di Grazzanise provvederà al rimborso delle somme dovute entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. Al dipendente spettano, altresì, i rimborsi per le spese di trasferta Carinaro/Grazzanise e ritorno; detti oneri saranno ad intero carico del Comune di Grazzanise e verranno quantificati in base alla tariffa del prezzo della benzina verde rilevato all'inizio di ciascun trimestre solare. Il rimborso al dipendente ha luogo con cadenza mensile in funzione degli accessi al Comune di Grazzanise complessivamente rilevati. Eventuali somme dovute al dipendente per incentivi, compensi o altri emolumenti stabiliti nella convenzione anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 del CCNL 2016 - 2018 o da norme particolari, saranno a carico del Comune presso il quale la prestazione oggetto di remunerazione è stata resa.

Art. 7 Controversie

Ogni controversia tra i Comuni di Carinaro e Grazzanise, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della stessa, viene rimessa ai delle rispettive amministrazioni, se ritenuto necessario dagli stessi, fatti salvi gli atti dovuti a tutela dei due Enti.

Art. 8 Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese, di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, ove richiesto, degli atti necessari da parte degli organi competenti dei rispettivi Comuni. Si fa rinvio, inoltre, alla normativa vigente.

Art. 9 Disposizioni finali

La presente convenzione viene redatta in esenzione da imposta di bollo (Allegato "B" al D.P.R. 642/1972 - Articolo 16 "Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati") e sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso. L'eventuale spesa di registrazione sarà a carico della parte interessata alla registrazione stessa.

Per il Comune di Carinaro

Per il Comune di Grazzanise

Comune di Carinaro

Provincia di Caserta
SERVIZIO : Affari Generali
Ufficio : UFFICIO AFFARI GENERALI

PROPOSTA N. 87 DEL 05-05-2020

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N. 46 DEL 05-05-2020

Oggetto:CONVENZIONE ART. 14 DEL CCNL 2004 CON IL COMUNE DI GRAZZANISE.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

IL S

Dott. Nicola Affinito

Dott.

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/02/93, n. 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

Comune di Carinaro

PROVINCIA DI CASERTA
SERVIZIO : Affari Generali
Ufficio : UFFICIO AFFARI GENERALI

PROPOSTA DI GIUNTA

N. 87 DEL 05-05-2020

Oggetto: CONVENZIONE ART. 14 DEL CCNL 2004 CON IL COMUNE DI GRAZZANISE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 aprile 2000, n. 267, si esprime Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Carinaro, Li 05-05-2020

Il Responsabile del Settore

GIACOMO LEVITA

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettivi collegati, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/03/99, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

Comune di Carinaro

PROVINCIA DI CASERTA
SERVIZIO : Affari Generali
Ufficio : UFFICIO AFFARI GENERALI

DELIBERA DI GIUNTA
PROPOSTA N. 87 DEL 05-05-2020

**Oggetto: CONVENZIONE ART. 14 DEL CCNL 2004 CON IL COMUNE DI
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con la Legge n. 200 del 30-05-2000, n. 267, si esprime Parere Favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE della deliberazione indicata in oggetto.

Carinaro, Lì 05-05-2020

**Il Responsabile del Settore
FATTORE SALVATORE**

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e delle norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs. n. 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato digitalmente secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

Comune di Carinaro

PROVINCIA DI CASERTA
SERVIZIO : Affari Generali
Ufficio : UFFICIO AFFARI GENERALI
PROPOSTA N. 87 DEL 05-05-2020

DELIBERA DI

N. 46 DEL 05-05-2020

Oggetto:CONVENZIONE ART. 14 DEL CCNL 2004 CON IL COMUNE DI GRAZZANISE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente in data **11-05-2020** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al **26-05-2020** ai sensi dell'art. 124, primo comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 registrata al N.

Carinaro, li 11-05-2020

Il Messo Comunale SAGLIOCCO ANGELA
SAGLIOCCO ANGELA

x
l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la
copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/02/93, n. 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005

Nel caso in cui un ente utilizzi di un dipendente a tempo parziale, ai sensi dell'art.14, commi 1 -6, del CCNL del 22.1.2004, è possibile impiegare il suddetto dipendente, con il suo consenso e previo nulla osta dell'ente di appartenenza, per un numero di ore extra rispetto alle 36 ore contrattuali ma comunque entro il limite massimo delle 48 ore settimanali, ai sensi dell'art.4, comma 2, del D.Lgs.n.66/2003?

In ordine a tale problematica esposta, si ritiene utile precisare quanto segue:

1. l'art.14 del CCNL del 22.1.2004, come noto, consente agli enti locali la possibilità di avvalersi di personale di altri enti ed amministrazioni del medesimo Comparto Regioni-Autonomie Locali, nel rispetto delle precise condizioni e modalità ivi stabilite;
2. a tal fine è previsto, infatti, che gli enti locali possono utilizzare, per soddisfare le proprie esigenze organizzative, personale assegnato da altri enti del comparto per periodi determinati e per una parte dell'orario ordinario d'obbligo, con il consenso dei lavoratori interessati e secondo le regole definite preventivamente mediante una convenzione, da concordarsi tra gli enti interessati;
3. la convenzione, in particolare, deve disciplinare: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;
4. in considerazione della circostanza che la disciplina contrattuale faccia riferimento al "rispetto del vincolo dell'orario d'obbligo", si deve ritenere che la utilizzazione da parte di un ente diverso da quello di appartenenza possa avvenire solo per una parte dell'ordinario orario di lavoro settimanale che, contrattualmente, è dovuto dal dipendente interessato presso l'ente di appartenenza;
5. quindi, la clausola contrattuale consente a due enti di utilizzare lo stesso lavoratore ma solo nell'ambito dell'orario complessivo (normalmente 36 ore settimanali) cui è tenuto, sulla base del proprio contratto individuale, il dipendente presso l'ente di appartenenza, attraverso una distribuzione dello stesso secondo le previsioni della convenzione di utilizzazione;
6. conseguentemente, sulla base della disciplina contrattuale, si deve escludere ogni soluzione che porti ad un ampliamento dell'orario ordinario di lavoro del dipendente di cui si tratta, neppure ove questo si determini solo in relazione al servizio presso l'ente utilizzatore; infatti, occorre ricordare che, per espressa previsione dell'art.14 sopra richiamata, il rapporto di lavoro continua a far capo esclusivamente all'ente di appartenenza, sulla base dei contenuti del contratto individuale a suo tempo sottoscritto, escludendosi ogni possibilità di modifica anche e soprattutto sul punto dell'orario di lavoro. Pertanto, la

ripartizione delle prestazioni del dipendente tra l'ente di appartenenza e quello utilizzatore non può portare ad un risultato implicante un mutamento del suo orario di obbligo di 36 ore settimanali.

Per la verifica della possibilità di individuare soluzioni diverse, incentrate non sulla disciplina contrattuale ma su fonti legislative (ad es.art.1, comma 557, della legge n..311/2004), si rinvia alle eventuali indicazioni che in materia potranno essere fornite da dipartimento della Funzione Pubblica, istituzionalmente competente per l'interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico.